



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3 **SERVIZIO 2**

n. 137 del 10.07.2014	OGGETTO:	Servizio Patrimonio.Rilascio concessione utilizzo parco S. Martino (area pianeggiante fronte bagni) dal 11.07.2014 al 19.08.2014 per installazione area giochi con posizionamento gonfiabili.
--------------------------	----------	---

L'anno duemilaquattordici, il dieci del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014 di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la nota prodotta dal sig. Franco Napoleoni, in qualità di Presidente dell'A.S.D. Hakuna Matata con sede legale in via S.S. 156 Monti Lepini Km. 24.800-Priverno con cod. fiscale 02747850598, acquisita al protocollo dell'Ente al n.6854 del 12.05.2014 e successiva nota integrativa del 06.06.2014 acquisita al protocollo dell'Ente al n.8041 con le quali chiede la concessione temporanea dell'utilizzo del parco del Castello di San Martino (area pianeggiante fronte bagni) per una superficie complessiva di mq. 120, dal 15.06.2014 al 12.09.2014 per installazione area giochi con posizionamento di gonfiabili;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.07.2006 con la quale veniva approvato il Regolamento per la fruizione del parco di S.Martino;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 12.06.2014 con la quale veniva deliberato l'indirizzo per la concessione di utilizzo del parco di San Martino (spazio pianeggiante fronte bagni) per una superficie di mq 120 dal 15/06/2014 al 12/09/2014 per installazione area giochi con posizionamento di gonfiabili a seguito del versamento relativo all'utilizzo di suolo pubblico;

Vista l'ulteriore nota di rettifica prodotta dal sig. Franco Napoleoni acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9499 del 10.07.2014 con la quale riduce la superficie richiesta in mq. 70 anziché mq. 120 come da richiesta precedente per il periodo complessivo. 11.07.2014-19.08.2014;

Visto il versamento di € 95,00, eseguito dall'A.S.D. Hakuna Matata dal 11/07/2014 al 19/08/2014 in data 10.07.2014 presso la Tre Esse Italia srl, concessionaria per la riscossione relativa al canone di occupazione suolo pubblico;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

Visto il regolamento vigente di contabilità;

DETERMINA

1-Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2- di concedere al sig. Franco Napoleoni, in qualità di Presidente dell'A.S.D. Hakuna Matata con sede legale in via S.S. 156 Monti Lepini Km. 24.800-Priverno con cod. fiscale 02747850598, dell'utilizzo del parco del Castello di San Martino (area pianeggiante fronte bagni) per una superficie complessiva di mq. 70, dal 11.07.2014 al 19.08.2014 per installazione area giochi con posizionamento di gonfiabili, salvo manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Ente interessanti l'area utilizzata **a condizione che venga rispettata tutta la normativa per la tutela della flora e fauna del parco e non vengano arrecati danni ai beni mobili ivi esistenti, inoltre, venga assicurato il regolare passaggio dei pedoni sulla strada d'accesso al Castello e salvaguardata la pulizia del suolo utilizzato garantendo tutti i diritti di terzi e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantita la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a**

cose e/o persone a causa della manifestazione e venga osservato quanto riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.07.2006 con la quale veniva approvato il regolamento per la fruizione del parco di S.Martino;

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, gli accordi inerenti l'allaccio debbono essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il parco in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi pericolo o danno a cose e persone dovesse verificarsi per effetto dell'occupazione;

-premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altri beni mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, se necessaria;

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Pertanto, il concessionario ha il divieto di esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande senza PREVENTIVA autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato, nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;

- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento per la fruizione del parco di S. Martino approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.07.2006.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal

11 LUG. 2014 ;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, li 10.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

F.to arch. Claudia Romagna

E' copia conforme all'originale

Priverno li 10.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Arch. Claudia Romagna

www.AlboPretorionline.it 110714